

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Al Direttore Generale INFN
Ai Direttori delle Strutture INFN
Ai Direttori delle Direzione e dei Servizi dell'AC
Al Servizio di Presidenza INFN

LORO SEDI

OGGETTO: decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – riforma delle collaborazioni coordinate e continuative

Con decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, entrato in vigore il giorno 25 giugno 2015, si è provveduto al riordino di alcune tipologie di contratti di lavoro esistenti, in special modo per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative.

L'art. 2, Capo I, Disposizioni in materia di rapporto di lavoro, statuisce al punto 1 che, a far data dal 1° gennaio 2016, alle collaborazioni coordinate e continuative che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, dovrà applicarsi la disciplina del lavoro subordinato.

Tale disposizione non trova applicazione, secondo quanto stabilito al punto 2, alle seguenti collaborazioni:

- quelle per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- quelle prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- quelle prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- quelle rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

La disposizione di cui al punto 1 non troverà applicazione fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto al punto 4.

A far data dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al punto 1.

Pertanto da tale data sarà possibile per le pubbliche amministrazioni stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa soltanto quando presentano i requisiti di autonomia della prestazione, la prevalenza della personalità della prestazione, il non assoggettamento al potere gerarchico, direzionale del committente, negli altri casi dovrà farsi ricorso a tipologie di lavoro subordinato.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, si inviano i migliori saluti.


ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari del Personale
IL DIRETTORE
(Dot. Renato Carletti)


